

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 812

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile telematico

12/05/2024 - 06:05

Indice

1. DDL S. 812 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 812.....	4

1. DDL S. 812 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 812

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 812

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CATALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2023

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile telematico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di rendere più semplice e intuitivo il processo civile telematico fissando alcuni criteri direttivi che prevedono anche l'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale.

Il processo di semplificazione vuole anche evitare che siano richiesti la ripetizione inutile dell'inserimento di dati laddove già presenti e l'inserimento di dati che non siano strettamente necessari;

Per garantire un approccio partecipativo, il Governo coinvolgerà le parti interessate, tra cui le associazioni di categoria e il Consiglio nazionale forense, e terrà conto delle esperienze internazionali nel campo del processo telematico e della digitalizzazione.

La semplificazione delle procedure telematiche rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e l'efficienza del sistema giudiziario che può garantire un più facile accesso alla giustizia migliorando il servizio reso a professionisti e cittadini.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per attuare i principi e criteri previsti dalla legge stessa.

L'articolo 2 indica i principi e i criteri direttivi che i decreti legislativi dovranno rispettare. Tra questi, la semplificazione delle procedure telematiche, l'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, la formazione del personale giudiziario, la tutela della *privacy* e della sicurezza dei dati e il monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'efficientamento del processo civile telematico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire un più facile accesso alla giustizia, di promuovere la trasparenza e di assicurare la massima efficienza del processo civile telematico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio superiore della magistratura. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per

l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione delle procedure telematiche volte a favorire l'uso di strumenti digitali intuitivi e accessibili a tutti gli utenti, inclusi i professionisti, al fine di evitare la ripetizione inutile dell'inserimento di dati laddove già presenti nel sistema e di evitare la richiesta di inserimento dati che non siano indispensabili;
- b) integrazione e interoperabilità tra i sistemi informatici delle diverse autorità giudiziarie, degli avvocati e delle altre figure professionali coinvolte nel processo;
- c) promozione dell'uso di soluzioni tecnologiche avanzate, quali l'intelligenza artificiale;
- d) formazione e aggiornamento del personale giudiziario e degli operatori del diritto sui temi della digitalizzazione e dell'uso degli strumenti telematici;
- e) tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, attraverso l'adozione di misure di protezione adeguate e la promozione della cultura della sicurezza informatica;
- f) monitoraggio e valutazione periodica dell'efficacia delle misure adottate e del loro impatto sul funzionamento del sistema giudiziario civile anche in relazione a quanto disposto in ambito di diritto comparato relativamente al processo civile telematico e alla digitalizzazione del processo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.